

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4847 del 04/09/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.3.a1, 5.3.a2, 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5069 del 04/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**" (PUNTI 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.3.a1, 5.3.a2, 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "*Centro Ecologico Baiona*" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, **HERAmbiente SpA**, avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392), risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, successivamente aggiornata con:
 - determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-3295 del 09/07/2019;
 - modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 07/05/2019 (ns. PG/2019/72769) per cui trovava applicazione l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 28/06/2019 (ns. PG/2019/104087) per cui trovava applicazione l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4806 del 18/10/2019;
 - determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-1246 del 16/03/2020;
 - determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3851 del 02/08/2021;
 - determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-1118 del 07/03/2022;
 - modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 21/12/2022 (ns. PG/2022/209509) per cui trovava applicazione l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 20/11/2023 (ns. PG/2023/197237) per cui trovava applicazione l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-1506 del 13/03/2025;
 - determinazione ARPAE n. DET-AMB-2026-2294 del 29/04/2026;
 - determinazione ARPAE n. DET-AMB-2026-2656 del 15/05/2026;in corso di riesame;
- il gestore presentava una precedente comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi in data 19/06/2025 (ns. PG/2025/112772) riguardante, tra l'altro, la modifica della classificazione dell'impianto di incenerimento F3 con l'introduzione dell'operazione di recupero energetico R1 in alternativa all'operazione di smaltimento D10 attualmente autorizzata, ferma restando la potenzialità di trattamento fissata pari a 50.000 t/anno di rifiuti speciali anche pericolosi. In merito a tale variazione, in sede di osservazioni al motivo ostativo comunicato con nota ns. PG/2025/228647 (ns. PG/2026/52844), il gestore proponeva di vincolare il mantenimento dello status R1 ai valori dei seguenti indicatori calcolati su base annuale:
 - *Indicatore 1 - Rendimento di caldaia* (Rif. BATC WI - BAT 20): $Ev/(Ew+Eg) \geq 70\%$
 - *Indicatore 2 - Efficienza energetica del processo*: $(Ev - Eg)/Ev \geq 65\%$dove:

Ev = Energia vapore (energia prodotta dalla caldaia);

Ew = Energia rifiuti (energia fornita al forno dalla combustione dei rifiuti);

Eg = Energia gas naturale (energia fornita al forno dalla combustione del gas naturale);

Al riguardo, veniva acquisito il riscontro della Direzione Tecnica ARPAE con nota ns. PG/2026/87616 del 13/05/2026 alla richiesta di indirizzi per la valutazione del criterio di qualificazione dell'operazione R1 proposto da HERAmbiente, avanzata congiuntamente dai Responsabili di ARPAE AAE Est e APA Est con nota ns. PG/2026/66246 del 13/04/2026, da cui emergeva in particolare che *“la produzione di energia deve derivare prevalentemente dalla combustione dei rifiuti tenendo conto del rendimento della caldaia”*, per cui non condivideva il criterio nella formulazione avanzata dal gestore, individuando contestualmente le condizioni che definiscono un criterio assentibile. Nello specifico:

- confermava l'indicatore 1 e il valore ad esso associato relativo al *rendimento di caldaia*;
- modificava il valore relativo all'indicatore *efficienza energetica del processo* innalzando il limite minimo al **75%**, adeguando il valore di riferimento proposto dal gestore per l'indicatore 2 *“per garantire, alla luce del rendimento di caldaia (indicatore n.1), la prevalenza del contributo dell'energia derivante dalla combustione dei rifiuti nella produzione di energia vapore”*;
- proponeva, in sostituzione dell'indicatore 2, l'indicatore 3 definito come $Ew/(Ew+Eg) \geq 65\%$, il quale *“mettendo in relazione l'energia primaria derivante dalla combustione dei rifiuti rispetto al totale dell'energia primaria in ingresso (data dalla somma dell'energia derivante dalla combustione dei rifiuti e del combustibile ausiliario) consente di verificare e monitorare in modo molto semplice [...] la prevalenza nella produzione dell'energia del contributo derivante dalla combustione dei rifiuti”*;
- forniva alcuni suggerimenti per il monitoraggio e la verifica su base annua/mensile dei suddetti indicatori;

Tale variazione così come prospettata veniva pertanto diniegata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2026-2656 del 15/05/2026;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 25/06/2026 (ns. PG/2026/116642), riguardante la modifica della classificazione dell'impianto F3 con l'introduzione dell'operazione di recupero energetico R1 in alternativa all'operazione di smaltimento D10 attualmente autorizzata, ferma restando la potenzialità di trattamento fissata pari a 50.000 t/anno di rifiuti speciali anche pericolosi, formulando una nuova proposta.

Con l'occasione, il gestore chiede altresì l'eliminazione dei riferimenti al metodo analitico per la determinazione della pressione e della velocità delle emissioni convogliate UNI 10169 dal Piano di Monitoraggio dell'installazione, in quanto ritirato e sostituito;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

PRESO ATTO che la variazione comunicata non risultava di competenza della valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come comunicato in data 29/05/2025 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2025/99242);

RILEVATA la mancanza nel quadro normativo comunitario e nazionale di un criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l'operazione R1 per la tipologia di impianto di incenerimento di rifiuti speciali in oggetto;

VISTI i chiarimenti forniti nella risposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota prot. n. 214095 del 22/11/2024 all'istanza di interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi formulata dalla Regione Emilia-Romagna relativo all'attribuzione della operazione R1 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006 e smi agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali, da cui emerge in particolare che: *"...la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l'autorità competente che, nell'ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10."*;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 24/07/2026 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/135787) a riscontro della richiesta ns. PG/2026/118116, la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n.

DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 27/07/2026 (ns. PG/2026/136803) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 31/07/2026 (ns. PG/2026/141747), ai fini del riavvio del procedimento;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, allo stato degli atti a disposizione, il gestore propone di vincolare il mantenimento dello status R1 al rispetto di entrambi i seguenti indicatori, monitorati con frequenza mensile e verificati annualmente sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente:

- *Indicatore 1 - Rendimento di caldaia* (Rif. BATC WI - BAT 20): $Ev/(Ew+Eg) \geq 70\%$
- *Indicatore 2 - Efficienza energetica del processo*: $Ew/(Ew+Eg) \geq 65\%$

dove:

Ev = Energia vapore (energia prodotta dalla caldaia);

Ew = Energia rifiuti (energia fornita al forno dalla combustione dei rifiuti);

Eg = Energia gas naturale (energia fornita al forno dalla combustione del gas naturale);

RICHIAMATI il riscontro della Direzione Tecnica ARPAE con nota ns. PG/2026/87616 del 13/05/2026 alla richiesta di indirizzi per la valutazione del criterio di qualificazione dell'operazione R1 e il conseguente parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna di cui al ns. PG/2026/88872, in relazione alla precedente comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA presentata in data 19/06/2025 (ns. PG/2025/112772);

ACQUISITO in data 17/08/2026 (ns. PG/2026/150038) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria per la matrice rifiuti, a riscontro della richiesta ns. PG/2026/143170, da cui emerge, tra l'altro, che:

"Il presente parere viene reso valutando le integrazioni inviate dal Gestore in merito ai punti riguardanti l'implementazione o modifica del Piano di Monitoraggio per la matrice rifiuti ed emissioni in atmosfera; per quanto non espresso nel presente parere si rimanda ai contenuti del parere della Direzione Tecnica di Arpae inviato in data 13/05/2026 (ns. PG/2026/87616) al Servizio Territoriale di Arpae Ravenna e al conseguente parere di competenza inviato da ST ad Arpae SAE in data 14/05/2026 (ns. PG/2026/88870), che trasferisce le indicazioni date dalla Direzione Tecnica.

Valutazioni

Punto C

In merito al calcolo del parametro Ew "Energia immessa con i rifiuti" si rileva a codesto SAE che il Gestore nella Relazione tecnica integrativa (documento CO 03 RA AA 04 M25 I1 01.00 rev.00 del 28/07/2026) per il parametro Ew ha indicato la possibilità di calcolo del parametro Ew sia come misura indiretta che diretta, senza specificare la metodologia adottata per la misurazione diretta di tale parametro. Per quanto riguarda la formula proposta dal gestore per il calcolo indiretto del parametro Ew si prende atto di quanto proposto dal Gestore in quanto non sono ad oggi presenti normative o linee guida ad hoc per il calcolo di tale indicatore per inceneritori di rifiuti pericolosi e non vi sono condizioni specifiche nel parere della DT.

2. In riferimento al calcolo degli Indicatori di performance energetica (Rendimento di caldaia [Indicatore 1] ed Efficienza energetica del processo [Indicatore 2]) dell'impianto F3 la Ditta propone di eseguire "un monitoraggio con frequenza mensile fatta salva la verifica del rispetto delle soglie su base annuale". Prendendo come riferimento le impostazioni dettate dalla Direzione Tecnica Arpae nel parere del 13/05/2026:

*- si ritiene congruo un **monitoraggio su base mensile** per i due indicatori 1 e 2;*

- per quanto riguarda il **monitoraggio del mantenimento del requisito R1**, la DT ha ritenuto congrua la verifica dell'andamento dell'Indicatore 1 valutata su base mensile, mentre per l'indicatore 2 la valutazione su base annua. Si prende atto delle indicazioni della DT confermando i requisiti definiti per il mantenimento della classificazione di impianto R1.

Condizioni

1. Qualora sia verificato il non rispetto della media mensile dell'Indicatore 1 il Gestore deve procedere a tempestiva comunicazione via pec ad Arpae (non oltre il giorno 15 del mese successivo). Arpae SAE può provvedere alla rivalutazione della classificazione R1, ferma restando ogni ulteriore azione necessaria in termini di modifica/aggiornamento del Piano di Monitoraggio.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Gestore dovrà presentare una relazione contenente il calcolo dell'Indicatore 2 effettuato su base di media annuale, calcolata dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente, con tutti i dati mensili a supporto e i 12 valori mensili dell'Indicatore 1.
3. In esito agli andamenti comunicati all'interno della Relazione da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, Arpae SAE conferma o meno la classificazione R1, fermo restando ogni ulteriore azione necessaria in termini di modifica/aggiornamento del Piano di Monitoraggio.
4. Come indicato nel parere della Direzione Tecnica Arpae del 13/05/2026, per il corretto monitoraggio dell'Indicatore 1, si valuta inoltre necessario effettuare ogni tre anni e ad ogni modifica significativa, il calcolo del rendimento di caldaia riferendosi ad Enti Tecnici Qualificati (Università, Centri di Ricerca etc.) e incaricati allo scopo.”

Vista l'assenza di riferimenti normativi europei e nazionali in merito alla classificazione R1 di inceneritori di rifiuti speciali come rilevato anche dal MASE nella risposta all'interpello della RER, visti i contenuti del parere della DT succitato dal quale discendono le condizioni sopra riportate, resta ferma la disciplina che Arpae SAE vorrà disporre in merito al mantenimento del requisito R1.

Monitoraggio dei rifiuti in ingresso

I rifiuti già registrati in impianto in D10 non potranno essere avviati ad incenerimento con operazione in R1; il Gestore è tenuto a gestire in maniera efficace il corretto phase-in/phase-out tra operazione in D10 e operazione in R1.

Monitoraggio dispositivi e apparecchiature per la misura diretta dei parametri utilizzati come contributi al bilancio energetico (tabella pag. 13 di 14 della Relazione tecnica integrativa).

Si ritiene adeguata una frequenza di controllo mensile e non annuale come proposta dal Gestore. Il soggetto incaricato del controllo deve essere personale dell'installazione in quanto il controllo previsto nel PdM è sempre a carico del Gestore e non può essere in carico a terzi (es. fornitore). Restano invariate le modalità di registrazione dati relativi ai controlli mensili effettuati in apposito documento cartaceo/informatizzato da tenere a disposizione degli organi di controllo.

Registrazione dei dati dei parametri utilizzati per il calcolo del Ew rilevati tramite misure dirette (tabella pag. 12 di 14 della Relazione tecnica integrativa)

Il Gestore tramite dati acquisiti con sistema a DCS dovrà procedere alla registrazione dei dati rilevati in continuo su base mensile in apposito documento cartaceo/informatizzato da tenere a disposizione degli organi di controllo.

Punto D

In esito alla richiesta di specificare se sia stata prevista una maggiore frequenza per l'esecuzione delle procedure di omologa, si prende atto di quanto proposto dal Gestore nella Relazione integrativa: “Qualora in sede di omologazione del rifiuto si riscontrasse un valore di PCB superiore a 35 ppm (valore pari al 70% del limite che si assume come soglia di attenzione), sarà eseguita in impianto un'ulteriore verifica dei PCB nel periodo di validità dell'omologa e compatibilmente con la frequenza dei conferimenti.”. Si ritengono idonee le metodiche analitiche indicate per i PCB ([EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018] e [EN 12766-1 + EN 12766-2]).

Punto E

Si accoglie la proposta formulata dal Gestore di sostituire per determinazione della pressione e della velocità delle emissioni convogliate il metodo analitico previsto dalla UNI 10169 (norma ritirata) con quello previsto dalla UNI EN ISO 16911.”;

CONSIDERATO che, in caso di non rispetto degli indicatori, si ritiene necessario stabilire un tempo congruo rispetto alla necessaria modifica dei contratti e dell'aggiornamento dell'AIA, tenuto conto che la diversa classificazione come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10 non incide sulle emissioni e sull'inquinamento provenienti dall'installazione in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario concedere almeno 60 giorni al gestore per la presentazione dei documenti idonei all'aggiornamento dell'AIA e, conseguentemente (sommando il tempo del procedimento amministrativo) stabilire che, entro 6 mesi dall'accertato non rispetto degli indicatori, il trattamento dei rifiuti presso l'impianto F3 sia riclassificato con operazione di smaltimento D10;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento n. 2019/1021/Ue relativo agli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants - POPs), i rifiuti ammessi all'operazione di recupero energetico R1 devono avere un limite di concentrazione di PCB (policlorobifenili) pari a 0,005 % p/p (corrispondente a 50 mg/kg);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di

AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 25/05/2026 per un importo pari ad € 500,00;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per le parti interessate;

VALUTATA l'occasione di procedere all'aggiornamento dell'ELENCO RIFIUTI AMMESSI AL FORNO F3 di cui alla SEZIONE D1 dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi anche il relazione alle precedenti modifiche non sostanziali presentate dal gestore in data 07/05/2019 (ns. PG/2019/72769) e in data 20/11/2023 (ns. PG/2023/197237), per cui trovava applicazione l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi a decorrere, rispettivamente, dal 05/07/2019 e dal 18/01/2024;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di incenerimento di rifiuti anche pericolosi nel Forno F3 nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla

Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ultima accettazione ns. PG/2026/106584 del 11/06/2026).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, che è da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" (di cui ai punti 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, è da considerare la riclassificazione dell'impianto F3 con l'operazione di recupero energetico R1, ferma restando la potenzialità di trattamento fissata pari a 50.000 t/anno di rifiuti speciali anche pericolosi. Ogni riferimento all'operazione di smaltimento D10 contenuto in AIA è quindi da intendersi sostituito dall'operazione di recupero energetico R1;
 - 2.b) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate stralciando la prescrizione 1.h) impartita al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi ("*1.h) Le ceneri pesanti e scorie di cui al codice EER 190111* ammesse allo smaltimento mediante incenerimento nel Forno F3 contengono inquinanti organici persistenti (POPs - Persistent Organic Pollutants) in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'Allegato IV del Regolamento CE n. 850/2004.*");
 - 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi come segue:

D2.8) Gestione rifiuti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Prescrizioni

[...omissis...]

1.q) Gli indicatori di performance energetica:

1. Rendimento di caldaia (Rif. BATC WI - BAT 20): $Ev/(Ew+Eg) \geq 70\%$
2. Efficienza energetica del processo: $Ew/(Ew+Eg) \geq 65\%$

dove:

Ev = Energia vapore (energia prodotta dalla caldaia);

Ew = Energia rifiuti (energia fornita al forno dalla combustione dei rifiuti);

Eg = Energia gas naturale (energia fornita al forno dalla combustione del gas naturale);

dovranno essere verificati:

- mensilmente (Indicatore 1);
- annualmente (Indicatore 2).

Il mantenimento della classificazione come operazione R1 è vincolato al rispetto di entrambi gli indicatori

Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore dovrà presentare, tramite PEC ad ARPAE di Ravenna, una relazione contenente il calcolo dell'Indicatore 2 effettuato su base di media annuale (calcolata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente), con tutti i dati mensili a supporto e i 12 valori mensili dell'Indicatore 1.

1.r) Qualora sia verificato il mancato rispetto della media mensile dell'Indicatore 1 il gestore deve comunicarlo, tramite PEC ad ARPAE di Ravenna, **entro il giorno 15 del mese successivo al mancato rispetto.**

1.s) In caso di rispetto delle soglie minime di entrambi gli indicatori 1 e 2, il riconoscimento R1 è confermato.

In caso di non rispetto della soglia minima dell'Indicatore 1 relativo al rendimento di caldaia, il riconoscimento R1 è automaticamente revocato dal 1° giorno del settimo mese successivo al mese di mancato rispetto. Al fine di aggiornare l'AIA in tal senso, il gestore è tenuto a presentare apposita comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi **entro il 1° giorno del terzo mese successivo al mese di mancato rispetto.**

In caso di non rispetto della soglia minima dell'Indicatore 2 relativo all'efficienza energetica del processo, il riconoscimento R1 è automaticamente revocato dal 1° luglio dell'anno successivo all'anno di mancato rispetto. Al fine di aggiornare l'AIA in tal senso, il gestore è tenuto a presentare apposita comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi **entro il 1° marzo dell'anno successivo all'anno di mancato rispetto.**

[...omissis...]

2.d) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al **paragrafo D3.1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi è aggiornato integrando i monitoraggi specifici stabiliti nell'AIA come segue:

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano

[...omissis...]

Monitoraggi specifici

[...omissis...]

FORNO F3

[...omissis...]

- Indicatori di performance energetica

1. Rendimento di caldaia (Rif. BATC WI - BAT 20): $E_v/(E_w+E_g) \geq 70\%$
2. Efficienza energetica del processo: $E_w/(E_w+E_g) \geq 65\%$

dove:

E_v = Energia vapore (energia prodotta dalla caldaia);

E_w = Energia rifiuti (energia fornita al forno dalla combustione dei rifiuti);

E_g = Energia gas naturale (energia fornita al forno dalla combustione del gas naturale).

I contributi energetici sopra elencati sono determinati dai dati acquisiti nei periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere la marcia dell'impianto.

Contributi energetici

Contributi al bilancio energetico		Fonte dati	
		Parametro calcolato tramite misura indiretta (ipotesi o calcolo indiretto)	Parametro calcolato tramite misura diretta (strumentazione in impianto)
E_w	Energia immessa con i rifiuti	X	X
E_g	Energia immessa con il combustibile ausiliario		X
E_A	Energia immessa con l'aria comburente		X
E_{H_2O}	Energia immessa con l'acqua alimento		X
E_{H_2OS}	Energia dell'acqua di reintegro bagni di spegnimento scorie	X	X
E_v	Energia ottenuta dal vapore prodotto		X
E_{DC}	Energia termica persa per irraggiamento nella caldaia	X	
E_{DCF}	Energia termica persa per irraggiamento nel tamburo e nella camera statica	X	

Contributi al bilancio energetico		Fonte dati	
		Parametro calcolato tramite misura indiretta (ipotesi o calcolo indiretto)	Parametro calcolato tramite misura diretta (strumentazione in impianto)
E_F	Energia termica persa nei fumi di combustione	X	
E_S	Energia termica persa nelle scorie	X	X
E_P	Energia termica persa nelle polveri	X	X
E_{SP}	Energia termica dispersa per gli spurghi caldaia	X	X
E_I	Energia termica dispersa negli incombusti	X	X
E_{RG}	Energia dell'acqua di raffreddamento griglia		X
E_{RST}	Energia dell'acqua di raffreddamento testata e scivolo		X

Il gestore tramite dati acquisiti con sistema a DCS dovrà procedere alla registrazione dei dati rilevati in continuo su base mensile in apposito documento cartaceo/informatizzato da tenere a disposizione degli organi di controllo.

Principali dispositivi/apparecchiature utilizzati per le misure dirette dei contributi al bilancio energetico

Strumentazione/dispositivi	Frequenza controllo	Registrazione dati	Soggetto incaricato del controllo
Misuratore di portata del combustibile ausiliario (metano)	Mensile	Registro su sistema informatico di manutenzione (documento cartaceo/informatizzato da tenere a disposizione degli organi di controllo)	Personale di impianto
Misuratore portata vapore prodotto			
Misuratore portata acqua di alimento			
Misuratore portata aria primaria			
Misuratore portata aria di atomizzazione			
Misuratore portata aria di combustione			
Misuratore portata acqua di raffreddamento			
Sonde di temperatura dei fumi di combustione			

Strumentazione/dispositivi	Frequenza controllo	Registrazione dati	Soggetto incaricato del controllo
Sonde di temperatura dell'acqua di alimento			
Sonde di temperatura dell'acqua di raffreddamento			

[...omissis...]

Tali indicatori devono essere registrati e verificabili dall'autorità competente. Tutte le registrazioni e i consuntivi annuali devono essere resi disponibili alle autorità di controllo e riportati nel Report Annuale.

I valori di tali indicatori di prestazione ambientale sono determinati su base annua e da raffrontare avendo a riferimento almeno il triennio precedente per verificarne l'andamento prestazionale. Eventuali scostamenti ritenuti significativi devono essere esaminati e giustificati all'interno di una specifica relazione da allegare al Report Annuale.

Per gli Indicatori di performance energetica (Rendimento di caldaia ed Efficienza energetica del processo) dell'impianto F3, dovrà essere eseguito un monitoraggio con frequenza mensile.

Per il corretto monitoraggio dell'Indicatore 1, deve essere effettuato ogni tre anni e ad ogni modifica significativa, il calcolo del rendimento di caldaia riferendosi ad Enti Tecnici Qualificati (Università, Centri di ricerca, etc.) e incaricati allo scopo.

Deve essere altresì garantita continuità al monitoraggio e alla registrazione dei parametri di processo ritenuti rappresentativi che consentono il controllo indiretto della prestazione complessiva dei processi sia di incenerimento che di depurazione acque (riguardanti, ad esempio, per il forno F3 il processo di alimentazione rifiuti, la fase di termodistruzione e di depurazione dei fumi da incenerimento rifiuti) svolti nel Centro Ecologico Baiona. Tali parametri di processo sono individuati in apposito documento del SGA aziendale (Documento D.0207 "Piano di controllo strumenti di misura dei parametri di processo significativi ai fini ambientali") che viene preso a riferimento e costituisce parte integrante del Piano di Monitoraggio dell'installazione.

Anche tali registrazioni, compreso il suddetto documento aziendale nella revisione in uso, devono essere resi disponibili alle autorità di controllo.

2.e) L'elenco rifiuti ammessi al Forno F3 di cui alla **Sezione D1 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi è aggiornato come riportato in allegato al presente provvedimento;

2.f) I metodi analitici e limiti di quantificazione di cui al **paragrafo D.3.1) della Sezione D3 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi sono aggiornati per le emissioni in atmosfera come segue:

D3.1) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Di seguito si riportano i metodi analitici per le determinazioni dei composti ricercati nelle emissioni in atmosfera nonché nei waste gas alimentati al forno FIS.

Emissioni in atmosfera		
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico
PORTATA	Nm ³ /h	UNI EN 16911
TEMPERATURA	°C	UNI EN ISO 16911
UMIDITÀ	% v/v	UNI EN 14790 UNI EN 16911
PRESSIONE	hPa	UNI EN 16911
VELOCITÀ	m/s	UNI EN 16911
BIOSSIDO DI CARBONIO	% v/v	EPA 3A 1990 ISO 12039
OSSIGENO	% v/v	UNI EN 14789
POLVERI	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1
PM ₁₀		VDI 2066/2006 UNI EN ISO 23210
ACIDO CLORIDRICO	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 2 GU SO n° 223 23/09/00 UNI EN 1911
ACIDO FLUORIDRICO	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 2 GU SO n° 223 23/09/00 UNI EN 15713
OSSIDI DI AZOTO	mg/Nm ³	UNI EN 14792
OSSIDI DI ZOLFO	mg/Nm ³	UNI EN 14791
CARBONIO ORGANICO TOTALE (COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619
MONOSSIDO DI CARBONIO	mg/Nm ³	UNI EN 15058
METALLI TOTALI	mg/Nm ³	UNI EN 14385
MERCURIO	mg/Nm ³	UNI EN 13211
CADMIO + TALLIO	mg/Nm ³	UNI EN 14385
PIOMBO	mg/Nm ³	UNI EN 14385
AMMONIACA (NH ₃)	mg/Nm ³	EPA CTM-027
ACIDO SOLFIDRICO	mg/Nm ³	M.U. 634:84 EPA -11 M.U. 634:84 + DPR n. 322 15/04/1971 GU n. 145 09/06/1971 App. n. 8 UNI 11574
IPA	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 3 GU SO n° 223 23/09/00 ISO 11338
PCDD/PCDF	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948
PCB Dioxin Like	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948
PCDD/PCDF + PCB	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948

- 2.g) Il Piano di Controllo Rifiuti (PCR) - Centro Ecologico Baiona di cui alla **Sezione D4 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi è aggiornato come segue:

SEZIONE D4

Piano di Controllo Rifiuti (PCR) - Centro Ecologico Baiona

Tipologia rifiuto	Caratteristiche di provenienza del rifiuto	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO E PARAMETRI ANALITICI FORNO F3			
		Primo arrivo	Ogni conferimento	Mensile	Annuale
Solido sfuso	- Rifiuti provenienti da ciclo produttivo ben definito (BD) - Rifiuto con caratteristiche ben conosciute e poco variabili (BD)	Hg Cl totale F totale S totale Altri eventuali parametri		Hg Cl totale Altri eventuali parametri	Potere calorifico inferiore Cl totale F totale S totale Pentaclorofenol o PCB Metalli: Hg, Ni, Cu Pb (*)
Solido sfuso	- Rifiuti saltuari con caratteristiche variabili (CV) - Centri di stoccaggio e/o bonifiche (CS) - Rifiuti provenienti da cicli produttivi complessi con caratteristiche variabili (CV)	Hg Cl totale F totale S totale Altri eventuali parametri	Hg Cl totale Altri eventuali parametri		Potere calorifico inferiore Cl totale F totale S totale Pentaclorofenol o PCB Metalli: Hg, Ni, Cu Pb (*)
Fusto	- Rifiuti provenienti da ciclo produttivo ben definito (BD) - Rifiuto con caratteristiche ben conosciute e poco variabili (BD)	Hg Cl totale F totale S totale Potere calorifico inferiore Altri eventuali parametri		Hg Cl totale Altri eventuali parametri	Potere calorifico inferiore Cl totale F totale S totale Pentaclorofenol o PCB Metalli: Hg, Ni, Cu Pb (*)
Fusto	- Rifiuti saltuari con caratteristiche variabili (CV) - Centri di stoccaggio e/o bonifiche (CS) - Rifiuti provenienti da cicli produttivi complessi con caratteristiche variabili (CV)	Hg Cl totale F totale S totale Potere calorifico inferiore Altri eventuali parametri	Hg Cl totale Altri eventuali parametri		Potere calorifico inferiore Cl totale F totale S totale Pentaclorofenol o PCB Metalli: Hg, Ni, Cu Pb (*)

(*) Controllo effettuato, salvo casi specifici, a cura del produttore/conferitore in sede di rinnovo dell'omologa. La determinazione del pentaclorofenolo e del PCB è richiesta solo per i rifiuti che per processo di origine possono contenerli.

- I rifiuti contenuti in fusti possono essere sia solidi, sia liquidi.
- Per rifiuti costituiti da materie prime obsolete, prodotti inutilizzati, reagentari, materie prime non utilizzabili nei processi produttivi in quanto per esempio deteriorati o fuori specifica, (rifiuti esclusivamente confezionati), sono rappresentati da sostanze pure o miscele note per le quali si acquisiscono le relative schede tecniche. In considerazione della composizione nota dei rifiuti così costituiti non si procede alle verifiche analitiche. Si precisa inoltre che non saranno soggette a

campionamento anche le seguenti tipologie di rifiuto: rifiuti esclusivamente confezionati per i quali, per caratteristiche di pericolo (quali infettivi), processo di origine (come rifiuti urbani da stazioni ecologiche, da centri di raccolta, o rifiuti generati dal settore sanitario e veterinario o da centri di ricerca), composizione certa (come medicinali citotossici e citostatici, clorofluorocarburi) o per caratteristiche peculiari (come imballaggi non recuperabili, gas in contenitori in pressione, toner) non risulta possibile il campionamento o significativo il controllo analitico.

- Qualora in sede di omologazione del rifiuto si riscontrasse un valore di PCB superiore a 35 ppm (valore pari al 70% del limite che si assume come soglia di attenzione), sarà eseguita in impianto un'ulteriore verifica dei PCB nel periodo di validità dell'omologa e compatibilmente con la frequenza dei conferimenti. Le metodiche analitiche da utilizzare per i PCB devono essere le seguenti: EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 e EN 12766-1 + EN 12766-2.

Tipologia rifiuto	Caratteristiche di provenienza del rifiuto	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO E PARAMETRI ANALITICI FORNO F3			
		Primo arrivo	Ogni conferimento	Mensile	Annuale
Liquido	- Rifiuti provenienti da ciclo produttivo ben definito (BD) - Rifiuto con caratteristiche ben conosciute e poco variabili (BD)	pH Hg Cl totale F totale S totale PCI Altri eventuali parametri		pH Hg Cl totale Altri eventuali parametri	Potere calorifico inferiore Cl totale F totale S totale Pentaclorofenolo o PCB Metalli: Hg, Ni, Cu Pb (*)
Liquido	- Rifiuti saltuari con caratteristiche variabili (CV) - Centri di stoccaggio e/o bonifiche (CS) - Rifiuti provenienti da cicli produttivi complessi con caratteristiche variabili (CV)	pH Hg Cl totale F totale S totale PCI Altri eventuali parametri	Hg Cl totale pH Altri eventuali parametri		Potere calorifico inferiore Cl totale F totale S totale Pentaclorofenolo o PCB Metalli: Hg, Ni, Cu Pb (*)
Fango	- Rifiuti provenienti da ciclo produttivo ben definito (BD) - Rifiuto con caratteristiche ben conosciute e poco variabili (BD)	pH (se pompabile) Hg Residuo a 105 °C Residuo a 600 °C Cl totale F totale S totale Altri eventuali parametri		pH (se pompabile) Hg Cl totale Altri eventuali parametri	Potere calorifico inferiore Cl totale F totale S totale Pentaclorofenolo o PCB Metalli: Hg, Ni, Cu Pb (*)
Fango	- Rifiuti saltuari con caratteristiche variabili (CV) - Centri di stoccaggio e/o bonifiche (CS) - Rifiuti provenienti da cicli produttivi complessi con caratteristiche variabili (CV)	pH (se pompabile) Hg Residuo a 105 °C Residuo a 600 °C Cl totale F totale S totale Altri eventuali parametri	Hg Cl totale pH (se pompabile) Altri eventuali parametri		Potere calorifico inferiore Cl totale F totale S totale Pentaclorofenolo o PCB Metalli: Hg, Ni, Cu Pb (*)

(*) *Controllo effettuato, salvo casi specifici, a cura del produttore/conferitore in sede di rinnovo dell'omologa. La determinazione del pentaclorofenolo e del PCB è richiesta solo per i rifiuti che per processo di origine possono contenerli.*

- *Per rifiuti costituiti da materie prime obsolete, prodotti inutilizzati, reagentari, materie prime non utilizzabili nei processi produttivi in quanto per esempio deteriorati o fuori specifica, (rifiuti esclusivamente confezionati), sono rappresentati da sostanze pure o miscele note per le quali si acquisiscono le relative schede tecniche. In considerazione della composizione nota dei rifiuti così costituiti non si procede alle verifiche analitiche. Si precisa inoltre che non saranno soggette a campionamento anche le seguenti tipologie di rifiuto: rifiuti esclusivamente confezionati per i quali, per caratteristiche di pericolo (quali infettivi), processo di origine (come rifiuti urbani da stazioni ecologiche, da centri di raccolta, o rifiuti generati dal settore sanitario e veterinario o da centri di ricerca), composizione certa (come medicinali citotossici e citostatici, clorofluorocarburi) o per caratteristiche peculiari (come imballaggi non recuperabili, gas in contenitori in pressione, toner) non risulta possibile il campionamento o significativo il controllo analitico.*
- *Qualora in sede di omologazione del rifiuto si riscontrasse un valore di PCB superiore a 35 ppm (valore pari al 70% del limite che si assume come soglia di attenzione), sarà eseguita in impianto un'ulteriore verifica dei PCB nel periodo di validità dell'omologa e compatibilmente con la frequenza dei conferimenti. Le metodiche analitiche da utilizzare per i PCB devono essere le seguenti: EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 e EN 12766-1 + EN 12766-2.*

[...omissis...]

3. Di stabilire che deve essere gestito in maniera efficace il corretto phase-in/phase-out tra operazione D10 e operazione R1, fermo restando che i rifiuti già registrati e presi in carico in impianto in D10 non potranno essere avviati ad incenerimento con operazione R1;
4. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAE e ST di Ravenna;
5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di incenerimento di rifiuti anche pericolosi nel Forno F3 nell'installazione in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività di incenerimento di rifiuti anche pericolosi nel Forno F3 nell'installazione in oggetto può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
7. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
8. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della

Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

9. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
10. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs. n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SEZIONE D1

ELENCO RIFIUTI AMMESSI AL FORNO F3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti									
06 10	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti									
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 20	10	10	50	0	0	50
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti									
06 11	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti									
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti									
06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti									
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	5000	0 - 2000	0 - 20	10	10	50	25	0	50
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	5000	0 - 2000	10 - 40	10	10	50	25	0	50
06 13 03	nerofumo									
06 13 05*	fuliggine	5000	0 - 2000	0 - 20	10	10	50	0	0	50
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti									
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI									
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base									
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 20	10	10	50	0	0	10
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	35	95	50	0	0	10
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0-10000	0 - 50	5	5	50	0	0	10
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	15000	0 - 15000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	15000	0-15000	0 - 50	5	5	50	0	0	30
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	15000	0 - 5000	0 - 50	80	75	50	0	0	30
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	15000	0 - 5000	0 - 35	5	5	50	0	0	30
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	15000	0 - 5000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111									
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti									
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali									
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 20	10	10	50	0	0	10
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	35	95	50	0	0	10
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	5	5	50	0	0	10
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	15000	0 - 15000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	15000	0 - 15000	0 - 50	5	5	50	0	0	30
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	15000	0 - 5000	0 - 50	80	75	50	0	0	30
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	15000	0 - 5000	0 - 50 [**]	5 [**]	5 [**]	50 [**]	0 [**]	0 [**]	30 [**]

[illegible]

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici									
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 20	10	10	50	0	0	10
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	35	95	50	0	0	10
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	5	5	50	0	0	10
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	15000	0 - 15000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	15000	0 - 15000	0 - 50	5	5	50	0	0	30
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	15000	0 - 5000	0 - 50	80	75	50	0	0	30
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	15000	0 - 5000	0 - 50	5	5	50	0	0	30
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	15000	0 - 5000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511									
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	15000	0 - 5000	0 - 35[**]	80[**]	95[**]	50[**]	0[**]	0[**]	30[**]
07 05 14	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513									
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti									
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici									
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 20	10	10	50	0	0	10
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	35	95	50	0	0	10
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	5	5	50	0	0	10
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	15000	0 - 15000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	15000	0 - 15000	0 - 50	5	5	50	0	0	30
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	15000	0 - 5000	0 - 50	80	75	50	0	0	30
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	15000	0 - 5000	0 - 50	5	5	50	0	0	30
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	15000	0 - 5000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611									
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti									
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti									
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 20	10	10	50	0	0	10
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	35	95	50	0	0	10
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	15000	0 - 10000	0 - 50	5	5	50	0	0	10
07 07 07*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	15000	0 - 15000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
07 07 08*	altri residui di distillazione e residui di reazione	15000	0 - 15000	0 - 50	5	5	50	0	0	30
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	15000	0 - 5000	0 - 50	80	75	50	0	0	30
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	15000	0 - 5000	0 - 50	5	5	50	0	0	30

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	15000	0 - 5000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711									
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti									
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA									
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici									
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 50[*]	80[*]	95[*]	50[*]	0[*]	0[*]	30[*]
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111									
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113									
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115									
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117									
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 25	80	95	50	0	0	30
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119									
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori	5000	0 - 2000	0 - 50[*]	80[*]	95[*]	50[*]	0[*]	0[*]	30[*]
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti									
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)									
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti									
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa									
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro									
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro									
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312									
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 35	25	50	50	0	0	30
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314									
08 03 16*	residui di soluzioni per incisione	5000	0 - 2000	0 - 35	80	95	50	0	0	30

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 40 [**]	10 [**]	10 [**]	25[**]	0 [**]	0[**]	30[**]
08 03 18	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose									
08 03 19*	oli disperdenti	5000	0 - 2000	5 - 50	80	95	50	0	0	30
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti									
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)									
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 50 [*]	80 [*]	95 [*]	50 [*]	0 [*]	0 [*]	30 [*]
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409									
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411									
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413									
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze perico	5000	0 - 2000	0 - 35	80	95	50	0	0	30
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415									
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti									
08 05	rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08									
08 05 01*	isocianati di scarto	5000	0 - 2000	0 - 40	10	25	25	0	0	30
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA									
09 01	rifiuti dell'industria fotografica									
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	5000	0 - 2000	0 - 25	25	25	35	0	0	30
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	5000	0 - 2000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	5000	0 - 2000	10 - 50	25	95	50	0	0	30
09 01 04*	soluzioni di fissaggio	5000	0 - 2000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	5000	0 - 2000	0 - 50	80	95	50	0	0	30
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti									
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI									
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19)									
10 01 02	ceneri leggere di carbone									
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato									
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	5000	0 - 2000	0 - 5	1	1	50	0	0	50

[illegible]

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti									
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi									
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	5000	0 - 2000	0 - 35	1	1	25	0	0	25
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti									
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi									
10 09 05*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 5	1	1	50	0	0	50
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905									
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 5	1	1	50	0	0	50
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907									
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti									
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi									
10 10 05*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 5	1	1	50	0	0	50
10 10 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005									
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 2000	0 - 5	1	1	50	0	0	50
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007									
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti									
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro									
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti									
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione									
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti									
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali									
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti									
10 14	rifiuti prodotti dai forni crematori									
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	5000	0 - 2000	0 - 5	1	1	50	0	0	50
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA									
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)									
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	5000	0 - 5000	0 - 20	35	50	75	0	0	30
11 01 07*	basi di decapaggio	5000	0 - 5000	0 - 20	35	50	75	0	0	30
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	5000	0 - 5000	0 - 35	35	50	75	0	0	30

[illegible]

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	5000	0 - 5000	0 - 25	35	95	30	0	0	50
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	5000	0 - 5000	0 - 25	1	1	30	0	0	20
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	5000	0 - 5000	0 - 25	1	1	30	0	0	20
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti									
12 03	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)									
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	5000	0 - 5000	0 - 25	10	10	50	0	0	20
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	5000	0 - 5000	0 - 25	10	10	50	0	0	20
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)									
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici									
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	15000	0 - 5000	0 - 50	25	95	15	0	0,005	5
13 01 04*	emulsioni clorurate	15000	0 - 5000	0 - 25	35	95	50	0	0	10
13 01 05*	emulsioni non clorurate	15000	0 - 5000	0 - 25	35	5	25	0	0	10
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0	5
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	15000	0 - 5000	0 - 50	35	5	15	0	0	5
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0	5
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	15000	0 - 5000	0 - 50	1	1	15	0	0	5
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	25	0	0	5
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti									
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0	5
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	15000	0 - 5000	0 - 50	35	5	15	0	0	5
13 02 06*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0	5
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	15000	0 - 5000	0 - 50	1	1	15	0	0	5
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0	5
13 03	oli isolanti e oli termovettori di scarto									
13 03 01*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0,005	5
13 03 06*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0	5
13 03 07*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	15000	0 - 5000	0 - 50	35	5	15	0	0	5
13 03 08*	oli sintetici isolanti e oli termovettori	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0	5
13 03 09*	oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili	15000	0 - 5000	0 - 50	1	1	15	0	0	5
13 03 10*	altri oli isolanti e oli termovettori	15000	0 - 5000	0 - 50	35	95	15	0	0	5

[illegible]

[illegible]

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	10000	0 - 5000	0 - 25 [**]	80 [**]	75 [**]	50 [**]	0 [**]	0 [**]	30 [**]
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504									
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	10000	0 - 5000	0 - 25 [*]	80 [*]	75 [*]	50 [*]	0 [*]	0 [*]	30 [*]
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	10000	0 - 5000	0 - 25 [**] [*]	80[**] [*]	75[**] [*]	50[**] [*]	0[**] [*]	0[**] [*]	30[**] [*]
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	10000	0 - 5000	0-40 [**] [*]	80[**] [*]	75[**] [*]	50[**] [*]	0[**] [*]	0[**] [*]	30[**] [*]
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508									
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)									
16 07 08*	rifiuti contenenti oli	10000	0 - 10000	0 - 40	80	75	50	0	0	30
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	10000	0 - 10000	0 - 40	80	75	50	0	0	30
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti									
16 08	catalizzatori esauriti									
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	10000	0 - 5000	0 - 50	80	75	50	0	0	75
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti									
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)									
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	10000	0 - 5000	0 - 50	80	75	50	0	0	75
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	10000	0 - 10000	0 - 50	80	95	50	0	0	75
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	10000	0 - 5000	0 - 50	80	95	50	0	0	75
16 09	sostanze ossidanti									
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	10000	0 - 5000	0 - 50	80	95	60	0	0	30
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	10000	0 - 5000	0 - 50	80	95	60	0	0	30
16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito									
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	20000	0 - 10000	0 - 20	25	50	30	0	0	10
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001									
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	20000	0 - 10000	0 - 20	35	70	50	0	0	20
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003									
16 11	rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari									
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	10000	0 - 2000	0 - 35	10	10	50	0	0	30

[illegible]

[illegible]

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	15000	0 - 10000	15 - 50	35	75	50	0	0	10
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	15000	0 - 10000	0 - 50	35	90	50	0	0	10
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	10000	0 - 5000	0 - 35	35	75	50	0	0	30
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209									
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	15000	0 - 10000	0 - 40	80	95	50	0	0	30
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti									
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati									
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	20000	0 - 5000	0 - 20	35	50	50	0	0	30
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304									
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	20000	0 - 5000	0 - 20	35	50	50	0	0	30
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306									
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi									
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti									
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti									
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti									
19 07	percolato di discarica									
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	15000	0 - 8000	0 - 10	10	10	25	0	0	10
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702									
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti									
19 08 01	residui di vagliatura									
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento									
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane									
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	10000	0 - 2000	0 - 35	35	75	75	0	0	10
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	15000	0 - 10000	0 - 35	15	15	15	0	0	30
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	15000	0 - 10000	0 - 35	15	15	15	0	0	30
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili									
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	15000	0 - 10000	5 - 50	50	75	15	0	0	10
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	10000	0 - 5000	0 - 20	5	5	15	0	0	20
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811									
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	25000	0 - 10000	0 - 40	5	5	25	0	0	10

[illegible]

[illegible]

Codice EER	DESCRIZIONE	Quantità massima annua (t/a) [3]	Flusso di massa (kg/h)	PCI (MJ/kg)	Fluoro (%p/p) [1]	Cloro (%p/p) [1]	Zolfo (%p/p)	PCP (%p/p) [2]	PCB (%p/p) [2]	Metalli pesanti (%p/p)
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	10000	0 - 5000	0 - 50 [**]	80[**]	95[**]	75[**]	0[**]	0[**]	30[**]
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131									
20 01 37*	legno contenente sostanze pericolose	10000	0 - 5000	10 - 35[**]	25[**]	25[**]	25[**]	25[**]	0[**]	30[**]
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere									
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti									
20 02	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)									
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili									
20 03	altri rifiuti urbani									
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati									
20 03 03	residui della pulizia stradale									
20 03 06	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico									
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti									

[*] Tale valore di riferimento non trova applicazione nel caso di rifiuti costituiti da materie prime obsolete, prodotti inutilizzati, reagentari, materie prime non utilizzabili nei processi produttivi (in quanto, per esempio, deteriorati o fuori specifica), potendo essere caratterizzati per loro natura da composizione percentuale di un parametro prossimo al 100%. In particolare si tratta di rifiuti principalmente confezionati, rappresentati da sostanze pure o miscele note per cui sono acquisite le schede tecniche e, in considerazione della composizione nota, non soggetti a verifiche analitiche.

[**] Tale valore di riferimento non trova applicazione nel caso di rifiuti principalmente confezionati per i quali, per caratteristiche di pericolo (quali infettivi), processo di origine (come rifiuti urbani da centri di raccolta, rifiuti generati da settore sanitario/veterinario o da centri di ricerca), composizione certa (come medicinali citotossici e citostatici, clorofluorocarburi) vincoli normativi (come farmaci stupefacenti e/o sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria) o per caratteristiche peculiari (come imballaggi non recuperabili, gas in contenitori in pressione, toner), non risulta possibile il campionamento o significativo il controllo analitico.

[1] La concentrazione di Fluoro e Cloro è riferita alla sola frazione organica.

[2] Il valore di Pentaclorofenolo e Policlorobifenili è indicato pari a 0 per quei rifiuti nei quali non si ipotizza la contaminazione da tali composti e per i quali non è richiesta la determinazione in sede di caratterizzazione annuale. In ogni caso, è indicato un valore di composizione % pari a 0 per i rifiuti per cui è possibile escludere a priori la presenza in quantità significative di tali elementi, in quanto non caratterizzanti il rifiuto stesso o il processo che li ha generati. Tali parametri non sono pertanto oggetto di verifica in fase di omologazione e di monitoraggio dei rifiuti in ingresso.

[3] Per le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità massime annue ammesse al Forno F3 sono così suddivise:

Tipologia rifiuti non pericolosi		Quantità annua massima (t)
Solidi	010306; 010308; 010599; 020101; 020109; 020199; 020201; 020203; 020204; 020299; 020301; 020304; 020305; 020399; 020502; 020599; 020603; 020699; 020705; 020799; 030105; 030199; 030299; 030302; 030305; 030307; 030309; 030310; 030311; 030399; 040106; 040107; 040108; 040199; 040210; 040215; 040217; 040220; 040222; 040299; 050110; 050117; 050199; 050604; 050699; 050702; 050799; 060199; 060299; 060314; 060399; 060499; 060503; 060603; 060699; 060799; 060999; 061099; 061199; 061303; 061399; 070112; 070199; 070212; 070213; 070215; 070217; 070299; 070312; 070399; 070412; 070499; 070512; 070514; 070599; 070612; 070699; 070712; 070799; 080112; 080114; 080116; 080118; 080199; 080299; 080307; 080315; 080318; 080399; 080410; 080412; 080414; 080499; 090199; 100102; 100103; 100117; 100199; 100215; 100299; 100318; 100399; 100499; 100599; 100699; 100799; 100899; 100906; 100908; 100999; 101006; 101008; 101099; 101199; 101299; 101399; 110110; 110114; 110199; 110299; 110599; 120105; 120115; 120117; 120199; 150101; 150102; 150103; 150105; 150106; 150109; 150202; 160112; 160119; 160122; 160199; 160304; 160306; 160505; 160509; 160799; 160803; 161004; 170203; 170302; 170504; 170506; 170604; 170904; 180104; 180107; 180109; 180203; 180206; 180208; 190112; 190199; 190203; 190206; 190210; 190299; 190305; 190307; 190501; 190503; 190599; 190699; 190801; 190802; 190805; 190809; 190812; 190814; 190899; 190901; 190902; 190903; 190904; 190905; 190906; 190999; 191004; 191006; 191106; 191199; 191204; 191205; 191207; 191208; 191209; 191210; 191212; 191302; 191304; 191306; 200125; 200128; 200130; 200132; 200141; 200199; 200203; 200301; 200303; 200306; 200399	15.000
Liquidi	010599; 020101; 020109; 020199; 020201; 020203; 020204; 020299; 020301; 020304; 020305; 020399; 020502; 020599; 020603; 020699; 020705; 020799; 030199; 030299; 030302; 030305; 030309; 030311; 030399; 040106; 040107; 040199; 040215; 040217; 040220; 040299; 050110; 050114; 050116; 050199; 050604; 050699; 050702; 050799; 060199; 060299; 060314; 060399; 060499; 060503; 060603; 060699; 060799; 060999; 061099; 061199; 061399; 070112; 070199; 070212; 070215; 070217; 070299; 070312; 070399; 070412; 070499; 070512; 070599; 070612; 070699; 070712; 070799; 080112; 080114; 080116; 080118; 080120; 080199; 080299; 080307; 080308; 080313; 080315; 080399; 080410; 080412; 080414; 080416; 080499; 090199; 100199; 100215; 100299; 100399; 100499; 100599; 100699; 100799; 100899; 100999; 101099; 101199; 101299; 101399; 110110; 110112; 110114; 110199; 110299; 110599; 120115; 120199; 160115; 160199; 160304; 160306; 160505; 160509; 160799; 160804; 161002; 161004; 180104; 180107; 180109; 180203; 180206; 180208; 190199; 190203; 190206; 190210; 190299; 190699; 190703; 190805; 190809; 190812; 190814; 190899; 190902; 190903; 190906; 190999; 191106; 191199; 191304; 191306; 191308; 200125; 200128; 200130; 200132; 200199; 200306; 200399	25.000

Tipologia rifiuti non pericolosi		Quantità annua massima (t)
Fanghi pompabili	010599; 020101; 020109; 020199; 020201; 020203; 020204; 020299; 020301; 020304; 020305; 020399; 020502; 020599; 020603; 020699; 020705; 020799; 030199; 030299; 030302; 030305; 030307; 030309; 030311; 030399; 040106; 040107; 040199; 040215; 040217; 040220; 040299; 050110; 050114; 050116; 050199; 050604; 050699; 050702; 050799; 060199; 060299; 060314; 060399; 060499; 060503; 060603; 060699; 060799; 060999; 061099; 061199; 061399; 070112; 070199; 070212; 070215; 070217; 070299; 070312; 070399; 070412; 070499; 070512; 070599; 070612; 070699; 070712; 070799; 080112; 080114; 080116; 080118; 080120; 080199; 080299; 080307; 080308; 080313; 080315; 080399; 080410; 080412; 080414; 080416; 080499; 090199; 100199; 100215; 100299; 100399; 100499; 100599; 100699; 100799; 100899; 100999; 101099; 101199; 101299; 101399; 110110; 110112; 110114; 110199; 110299; 110599; 120115; 120199; 160115; 160199; 160304; 160306; 160505; 160509; 160799; 160804; 161002; 161004; 180104; 180107; 180109; 180203; 180206; 180208; 190199; 190203; 190206; 190210; 190299; 190699; 190703; 190805; 190809; 190812; 190814; 190899; 190902; 190903; 190906; 190999; 191106; 191199; 191304; 191306; 191308; 200125; 200128; 200130; 200132; 200199; 200306; 200399	5.000
Confezionati	010306; 010308; 010599; 020101; 020109; 020199; 020201; 020203; 020204; 020299; 020301; 020304; 020305; 020399; 020502; 020599; 020603; 020699; 020705; 020799; 030105; 030199; 030299; 030302; 030305; 030307; 030309; 030310; 030311; 030399; 040106; 040107; 040108; 040199; 040210; 040215; 040217; 040220; 040222; 040299; 050110; 050114; 050116; 050117; 050199; 050604; 050699; 050702; 050799; 060199; 060299; 060314; 060399; 060499; 060503; 060603; 060699; 060799; 060999; 061099; 061199; 061303; 061399; 070112; 070199; 070212; 070213; 070215; 070217; 070299; 070312; 070399; 070412; 070499; 070512; 070514; 070599; 070612; 070699; 070712; 070799; 080112; 080114; 080116; 080118; 080120; 080199; 080299; 080307; 080308; 080313; 080315; 080318; 080399; 080410; 080412; 080414; 080416; 080499; 090199; 100102; 100103; 100117; 100199; 100215; 100299; 100318; 100399; 100499; 100599; 100699; 100799; 100899; 100906; 100908; 100999; 101006; 101008; 101099; 101199; 101299; 101399; 110110; 110112; 110114; 110199; 110299; 110599; 120105; 120115; 120117; 120199; 150101; 150102; 150103; 150105; 150106; 150109; 150202; 160112; 160115; 160119; 160122; 160199; 160304; 160306; 160505; 160509; 160799; 160803; 160804; 161002; 161004; 170203; 170302; 170504; 170506; 170604; 170904; 180104; 180107; 180109; 180203; 180206; 180208; 190112; 190199; 190203; 190206; 190210; 190299; 190305; 190307; 190501; 190503; 190599; 190699; 190703; 190801; 190802; 190805; 190809; 190812; 190814; 190899; 190901; 190902; 190903; 190904; 190905; 190906; 190999; 191004; 191006; 191106; 191199; 191204; 191205; 191207; 191208; 191209; 191210; 191212; 191302; 191304; 191306; 191308; 200125; 200128; 200130; 200132; 200141; 200199; 200203; 200301; 200303; 200306; 200399	5.000

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.